

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**

\*\*\*

**RICORSO**

nell'interesse del

**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Prof.ssa Nadia Brunetto, con sede in Perosa Argentina (TO), Piazza Europa n. 3 (c.f. 85002730019 - P.Iva 05230170010), giusta delibera G.C. n. 144 del 21.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. Luigi M. Angeletti (c.f. NGLLMC78C11L219A; fax: 011.531321; pec: luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatitorino.it) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, Via A.G. Bertola n. 2, nonché con elezione di domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore contenuto nei pubblici registri (RegIndE), giusta procura speciale in calce al presente atto rilasciata ex art. 8 dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28.12.2020;

- Ricorrente -

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UNITA' DI MISSIONE PNRR** (c.f. 80185250588), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Roma, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- *Resistenti* -

**e nei confronti di**

- **COMUNE DI PANCALIERI** (c.f.: 85003230019 - P.Iva: 03690030014), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Pancalieri (TO), Piazza Vittorio Emanuele II n. 3,
- **COMUNE DI BERNEZZO** (c.f. e P.Iva: 00479150047), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Bernezzo (CN), Via Umberto Primo n. 97;
- **COMUNE DI VILLAR PEROSA** (c.f. e P.Iva: 01136320015), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Villar Perosa (TO), Piazza della Libertà n. 1;
- **COMUNE DI BAVENO** (P.Iva: 00388490039), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Baveno (VB), Piazza Dante Alighieri n. 14;
- **COMUNE DI BALANGERO** (c.f. e P.Iva: 01834020016), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Balangero (TO), Viale Copperi n. 16;
- **COMUNE DI DRONERO** (c.f. e P.Iva: 00183100049), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Dronero (CN), Via G. Giolitti n. 47;

- *Controinteressati* -

**per l'annullamento,**

**previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare,**

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022, non ancora pubblicato sul sito del MIUR, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive (Allegato 1 e Allegato 2) relative all'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021, per l'attuazione della missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*” del PNRR, finanziato dall'Unione Europea, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune di Perosa Argentina (**doc. 2**);
- della graduatoria di cui Allegato 1 “*Messa in sicurezza*” ed in particolare all'Allegato 22 del testo medesimo, nella parte in cui il Comune di Perosa Argentina è risultato

non ammesso al finanziamento del progetto presentato (CUP F33D22000070006) **(doc. 3)**;

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000045.04-08-2022 del 4.8.2022, pubblicato sul sito del MIUR nella sezione "Atti e Normativa" in data 9 novembre 2022, di approvazione delle graduatorie di cui agli Allegati 1 e 2 al medesimo provvedimento, per l'attuazione della missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea, nella parte in cui non prevede l'ammissione del Comune di Perosa Argentina **(doc. 4)** ed in particolare la graduatoria di cui all'Allegato 21 facente parte dell'Allegato 1 "*Messa in sicurezza*" del predetto decreto **(doc. 5)** nella parte in cui il Comune di Perosa Argentina è risultato non ammesso al finanziamento del progetto presentato (CUP F33D22000070006);

- e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati;

**nonchè**

**per la declaratoria**

- dell'illegittimità del punteggio assegnato al Comune di Perosa Argentina di cui alla graduatoria prevista nell'Allegato 22 facente parte dell'Allegato 1 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022;

- dell'illegittimità della non ammissione del progetto (CUP F33D22000070006) presentato dal Comune di Perosa Argentina;

**e per la conseguente condanna**

del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in accoglimento del presente ricorso:

- alla rivalutazione del progetto (CUP F33D22000070006) presentato dal Comune di Perosa Argentina ed all'ammissione del medesimo al finanziamento previsto dalla procedura di cui all'Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*” del PNRR, finanziato dall’Unione Europea.

\*\*\*

## **FATTO**

**1.** Il Ministero dell’Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubblicava Avviso pubblico “m\_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021” datato 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU (**doc. 6**).

Tale avviso, inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intendeva *favorire le attività sportive ed i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali* (art. 1 Avviso pubblico).

La dotazione finanziaria complessiva della predetto Avviso era pari a € 300.000.000,00 finanziata dall’Unione Europea, *con possibilità di integrazione dell’investimento all’esito della selezione, con risorse nazionali al fine di consentire il raggiungimento del target previsto dal PNRR* (art. 2 co. 2 Avviso pubblico).

**2.** L’Avviso pubblico prevedeva all’art. 8 le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione da trasmettere *esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al link del portale del Ministero dell’Istruzione dedicato al piano nazionale di ripresa e resilienza <https://pnrr.istruzione.it/>*.

**3.** Per la presentazione della candidatura gli Enti dovevano compilare ogni sezione del formulario proposto sul sistema informativo nonché allegare la scheda di progetto, specificando in particolare l’assenza o la presenza di palestra scolastica o aree sportive all’aperto (art. 8).

4. Tale previsione era connessa ai criteri di valutazione previsti nell'Avviso pubblico all'art. 9, co. 1, lett. a) il quale recita: “1. *La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:*

*a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):*

*- assenza di palestra scolastica: 25 punti;*

*- assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;*

*- presenza: 0 punti”.*

5. Il Comune di Perosa Argentina (di seguito, per brevità espositiva, anche il “Comune”) presentava in data 11 febbraio 2022, in relazione a detta procedura, domanda CUP F33D22000070006, avente ad oggetto il *progetto per la riqualificazione funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra della scuola secondaria di I grado "C. Gouthier"*, con sede in Piazza Europa n. 1 (**doc. 7**). In particolare, l'Ente dichiarava nella scheda di progetto tecnico predisposta dal Ministero la presenza di “palestra” e l'assenza di “aree sportive all'aperto”, non essendo dotata di tale zona. Nella scheda riassuntiva di trasmissione delle candidature contenuta nel format, tuttavia, stante l'unica voce ivi prevista, barrava la voce “SI” alla presenza di palestra/aree sportive all'aperto.

6. Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000045.04-08-2022 del 4.8.2022, pubblicato sul sito del MIUR alla sezione “Atti e Normativa” in data 9 novembre 2022 (doc. 4), venivano approvate le graduatorie riportate negli Allegati 1 e 2, parti integranti del provvedimento medesimo.

7. Il Comune risultava non ammesso al finanziamento del progetto presentato, riportando un punteggio complessivo di 20 punti, come risulta dall'Allegato 21 facente parte dell'Allegato 1 predetto (doc. 5).

8. A seguito della contestazione del Comune della equivoca formulazione della scheda riassuntiva in ordine alla presenza di “palestra” ovvero “area sportiva all'aperto”, con nota REGISTRO UFFICIALE U.0074468.08-09-2022 il Ministero assumeva che “*nella candidatura presentata e inoltrata in data 11 febbraio 2022 codesto Ente*

*ha dichiarato espressamente che “nell’edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o “aree sportive all’aperto” barrando la casella “SI”. Sulla base delle dichiarazioni espressamente rese da codesto Ente all’interno del format di candidatura è stato attribuito automaticamente il punteggio in base a quanto previsto nell’avviso pubblico e si conferma, pertanto, l’assegnazione del punteggio come da graduatorie pubblicate” (doc. 8).*

**9.** Con Decreto Direttoriale R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022, non ancora pubblicato sul sito del MIUR (doc. 2), a seguito dell’espletata istruttoria da parte del Ministero sugli interventi inseriti con riserva nelle graduatorie di cui al predetto decreto n. 45/2022, sono state approvate le graduatorie definitive (Allegato 1 e Allegato 2) relative all’Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021, sostitutive delle precedenti approvate con Decreto Direttoriale R.0000045.04-08-2022 del 4.8.2022, con conferma dell’esclusione dal finanziamento del Comune (Allegato 22 facente parte dell’Allegato 1 “*Messa in sicurezza*”- doc. 3).

Taluni Enti, infatti, sono stati ammessi definitivamente ed altri, i quali non hanno presentato idonea documentazione, come risulta dal decreto stesso, risultano esclusi, con formazione di nuova e definitiva graduatoria relativamente ai soggetti ammessi ed ai progetti finanziati, con diversa previsione anche dell’importo stanziato. Risultano ammessi definitivamente al finanziamento, per la Regione Piemonte, n. 6 Comuni (Comune di Pancalieri; Comune di Bernezzo; Comune di Villar Perosa; Comune di Baveno; Comune di Balangero; Comune di Dronero), per un ammontare complessivo di € 330.909.076,90.

**10.** Ritenendo illegittima l’esclusione operata dal Ministero, il Comune presentava istanza di riesame ed annullamento in autotutela inviata a mezzo PEC in data 6 dicembre 2022 e protocollata al n. 103754 del Registro Ufficiale AOO AOOGABMI e successiva integrazione del 23 dicembre 2022 protocollata al n. 108601 del Registro Ufficiale AOO AOOGABMI (**docc. 9-10**), rimaste tuttavia, ad oggi, prive di riscontro.

11. I richiamati provvedimenti, impugnati con il presente ricorso, si appalesano, illegittimi e per questo se ne chiede l'annullamento, sulla base del seguente articolato motivo di

## **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALL'AVVISO PUBBLICO - ART. 9 CO. 1 LETT. A). ECCESSO DI POTERE SOTTO VARI PROFILI ED IN PARTICOLARE: AMBIGUITÀ DELLA FORMULAZIONE DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA IN ORDINE AI REQUISITI RICHIESTI CIRCA LA PRESENZA E/O ASSENZA DI "PALESTRA" OVVERO "AREA SPORTIVA ALL'APERTO". ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA. CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'ATTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

1. L'esclusione del Comune dal finanziamento oggetto dell'Avviso pubblico *de quo* si appalesa illegittima per l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) dell'Avviso medesimo, nonché per l'errata attribuzione del punteggio al progetto presentato, derivante dall'ambigua ed equivoca formulazione delle schede riassuntive di trasmissione delle candidature, per le ragioni di cui *infra*.

2. L'art. 9 rubricato "*Criteri di valutazione*" così recita: "*1. La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri:*

*a) assenza o presenza di palestra scolastica o aree sportive all'aperto per le istituzioni scolastiche candidate (max 25 punti):*

*- assenza di palestra scolastica: 25 punti;*

*- assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;*

*- presenza: 0 punti*".

3. Al Comune è stato assegnato il punteggio di 20 punti, contro i 30 punti necessari per l'ammissione al finanziamento.

La differenza di punteggio (10 punti) per accedere al finanziamento è connessa al mancato riconoscimento dei relativi 10 punti previsti dall'art. 9 cit. "*per l'assenza di*


aree sportive all'aperto", non riconosciuti dall'Amministrazione sulla base di tale motivazione: «...codesto Ente ha dichiarato espressamente che "nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto" barrando la casella "SI". Sulla base delle dichiarazioni espressamente rese da codesto Ente all'interno del format di candidatura è stato attribuito automaticamente il punteggio in base a quanto previsto nell'avviso pubblico...» (cfr. doc. 8).

4. La valutazione del Ministero si appalesa erronea, in quanto **il Comune non poteva fornire altra e diversa indicazione, stante l'unica voce prevista nel format della scheda riassuntiva di inoltro delle candidature, unico documento che l'Amministrazione riferisce di avere valutato per l'attribuzione dei punteggi.**

5. Tale scheda riassuntiva contenuta nel format, infatti, risulta di difficile ed equivoca compilazione ed impedisce all'Ente candidato di poter indicare correttamente i dati richiesti, corrispondenti al progetto presentato.

La scheda predetta riporta la seguente dicitura: **"NELL'EDIFICIO CHE SI STA CANDIDANDO CI SONO SPAZI ADIBITI A PALESTRA SCOLASTICA O AREE SPORTIVE ALL'APERTO?"**.

Si allega di seguito la scheda riassuntiva compilata ed allegata dal Comune:



L'intervento prevede la costruzione di una nuova palestra?	No
Nell'edificio che si sta candidando ci sono spazi adibiti a palestra scolastica o aree sportive all'aperto?	Si
L'edificio che si sta candidando ha spazi attualmente destinati a palestra inagibili totalmente o parzialmente?	No
E' presente la proposta progettuale nell'ambito di una programmazione regionale in materia di edilizia scolastica?	No
L'ente appartiene ad aree interne, montane o isolate?	Si
L'ente, alla luce della documentazione allegata alla candidatura, ha la capacità amministrativa e finanziaria per la gestione del progetto PNRR?	Si
L'ente locale è centrale di committenza?	Si
L'ente è in dissesto finanziario?	No
Numero di studentesse e studenti che usufruiranno della palestra scolastica dopo l'intervento	140

6. Nella scheda progettuale, di contro, viene riportato quanto segue:



#### 4. INFORMAZIONI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT

##### 4.1 – Palestre

Esiste una palestra scolastica a servizio dell'edificio scolastico?	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
In caso di risposta affermativa:		
È inserita all'interno dell'edificio scolastico?	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Costituisce un'unità strutturale autonoma?	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
La palestra è omologata CONI?	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	

##### 4.2 – Servizio aree per lo sport all'aperto

Esistono aree sportive all'aperto all'interno dell'area scolastica?	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	
In caso di risposta affermativa:		
È presente una pista da atletica?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Sono presenti impianti sportivi, come ad esempio per il salto in alto e il salto in lungo?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
È presente un campo sportivo polivalente?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

#### 5. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DELLA PALESTRA OGGETTO D'INTERVENTO

Tipo Palestra	Presenza
Sala ludico-creativa	<input type="checkbox"/>
A1	<input checked="" type="checkbox"/>
A2	<input type="checkbox"/>
B1	<input type="checkbox"/>
B2	<input type="checkbox"/>

Tipologia spazio	Presenza	Superficie netta (m <sup>2</sup> )
Campo di gioco/palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	290,70
Locale/i servizi/spogliatoio per insegnanti	<input type="checkbox"/>	
Locale/i servizi/spogliatoio per gli alunni	<input checked="" type="checkbox"/>	96,70
Locale per servizio sanitario e per la visita medica	<input checked="" type="checkbox"/>	20,30
Locale deposito attrezzi	<input checked="" type="checkbox"/>	26,90
Locali accessori	<input checked="" type="checkbox"/>	49,30
Area sportiva all'aperto	<input type="checkbox"/>	
Superficie lorda totale		537,40

7. Pertanto, mentre nella scheda-progetto era prevista la duplice possibilità di indicare l'esistenza di “*palestra*” ovvero di “*aree sportive all'aperto*”, stante il contenuto dell'art. 9 cit. dell'avviso ed il relativo punteggio ivi previsto, **nella scheda riassuntiva di inoltro delle candidature (unico documento valutato dal Ministero, di carattere, pertanto, preminente) tale dicotomia non compare più**, ma la stessa viene inglobata in un'unica dicitura “**NELL'EDIFICIO CHE SI STA CANDIDANDO CI SONO SPAZI ADIBITI A PALESTRA SCOLASTICA O AREE SPORTIVE ALL'APERTO?**”, non permettendo pertanto ai candidati una chiara indicazione nell'ipotesi in cui si abbia la palestra scolastica ma non anche l'area sportiva all'aperto (come nella fattispecie *de qua*).

8. Nel caso in esame, il Comune ha presentato un progetto denominato “*riqualificazione funzionale ed abbattimento delle barriere architettoniche della palestra della*”

*scuola secondaria di I grado "C. Gouthier"*. **Il progetto ha ad oggetto esclusivamente la predetta palestra**, come si evince chiaramente dalla stessa descrizione ivi contenuta.

L'opera ha ad oggetto il miglioramento della funzionalità interna dell'edificio palestra esistente e delle caratteristiche qualitative in ambito impiantistico, energetico, al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nonché eventualmente anche di associazioni sportive esterne, con particolare attenzione all'accessibilità da parte dei disabili, con eliminazione delle barriere architettoniche. Vengono previsti altresì interventi di adeguamento sismico (pag. 3 della scheda progetto tecnico – doc. 7).

Nella scheda progetto allegata alla domanda, sopra riportata, il Comune ha chiaramente indicato l'assenza di aree per lo sport all'aperto. Infatti, la struttura scolastica è dotata unicamente all'esterno di **un'area pertinenziale cortilizia di modeste dimensioni, adiacente alla centrale termica**, come si evince dalla **planimetria catastale allegata (doc. 11)**.

Pertanto, la scheda progetto reca espressamente la voce "NO" alla presenza di tali aree.

In sede di compilazione della scheda riassuntiva, non essendo più presente la duplice voce di "*palestra*" e "*aree sportive all'aperto*", **il Comune ha indicato la voce "SI" riferita chiaramente alla palestra, stante la natura del progetto presentato e le precedenti dichiarazioni rese nella scheda-progetto circa l'assenza di aree per lo sport all'aperto, non potendo inserire ulteriori o diverse precisazioni.**

Ha ritenuto di non barrare la voce "NO", ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio di cui all'Avviso pubblico, per non rendere una dichiarazione mendace, essendo dotato di palestra ed avendo presentato un progetto relativo proprio alla riqualificazione di tale spazio.

**9.** In maniera del tutto fuorviante ed equivoca il format ha escluso la possibilità di un'indicazione precisa dei predetti elementi (*palestra* o *aree sportive all'aperto*) con

conseguente illegittima assegnazione dei relativi punteggi (art. 9 co. 1, lett. a) e segnatamente:

- assenza di palestra scolastica: 25 punti;
- assenza aree sportive all'aperto: 10 punti;
- presenza: 0 punti.

**10.** Come noto, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di gare pubbliche, ben applicabile al caso *de quo*, nella stesura della *lex specialis* regolamento di gara si deve seguire un linguaggio chiaro e semplice, possibilmente uniforme, dando contenuto coerente allo scopo negoziale, usando termini comprensibili e sicuri, evitando concetti di natura oscura, allo scopo di consentire la presentazione di un'offerta consapevole e scongiurare limiti partecipativi dovuti all'indeterminatezza delle condizioni della *lex specialis* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 7426, T.A.R. Marche, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 697, Cons. Stato, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4981).

Donde, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Autorità pubblica e soggetto partecipante che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità (*ex art. 97 Cost.*), oltreché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 maggio 2019, n. 1164; *ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2019, n. 1577 e 6 marzo 2019, n. 1547).

Non a caso, più volte si è ribadito che l'Amministrazione può legittimamente discostarsi dall'interpretazione letterale del testo della *lex specialis* solo in presenza di una sua obiettiva incertezza: ciò, in quanto occorre evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Tanto, a tutela dell'affidamento dei partecipanti a una gara pubblica, della *par condicio* dei

concorrenti e dell'esigenza della più ampia partecipazione (Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 389; Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2018, n. 3715; Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307).

Per il caso, poi, in cui il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse (e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggiore rilievo) che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati. Detto in altri termini, quando la formulazione letterale della *lex specialis* lasci spazi interpretativi, va prescelta l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 7426).

L'analisi giuridica porta a rilevare che la stesura del testo di gara va affrontata con la consapevolezza di privilegiare una scrittura chiara ed univoca, aperta alla concorrenza e al mercato, evitando di inserire requisiti restrittivi di partecipazione, rendendo effettiva la selezione di tutti, magari precisando, a più riprese, le clausole che si potrebbero prestare a restringere la platea dei concorrenti.

In particolare, in casi come quello in esame, è proprio il principio del *favor participationis* ad imporre al Ministero, a fronte di più possibili interpretazioni (una avente quale effetto l'esclusione dalla procedura e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), di non aderire all'opzione espulsiva, dovendo, infatti, essere favorita l'interpretazione che tende all'ammissione del più elevato numero di concorrenti in nome dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 11.02.2022, n. 246) e volto, in questo caso, a finanziare i progetti realmente migliori nella sostanza e non quelli “confezionati” meglio nella forma.

**11.** E' evidente nel caso *de quo* l'ambiguità e la poca chiarezza della dicitura riportata nella scheda riassuntiva di trasmissione delle domande, posta dall'Amministrazione a base dei punteggi assegnati, nonché la contraddittorietà con quanto previsto

nell'art. 9 cit. e nel testo della scheda di progetto tecnico predisposto dalla stessa Amministrazione.

**Mentre correttamente il progetto tecnico prevedeva la possibilità di indicare la presenza della “*palestra*” ovvero delle “*aree per lo sport all’aperto*”, con conseguente attribuzione dei punteggi di cui all’art. 9 co. 1 lett. a) dell’Avviso pubblico, la scheda riassuntiva non consentiva tale precisazione, indicando una singola voce, impedendo, pertanto, la corretta indicazione di quanto riportato nel progetto tecnico e l’assegnazione del relativo punteggio, non avendo il Comune possibilità di apporre precisazioni o quant’altro, incorrendo nella possibilità di dichiarazioni mendaci.**

12. Tuttavia, l’Amministrazione ha trascurato completamente ed immotivatamente di dare applicazione a suddetti principi di chiarezza, omettendo di rilevare come la singola dicitura contenuta nella scheda riassuntiva ha impedito al Comune una corretta indicazione dei dati richiesti, subendo la penalizzazione nell’attribuzione del punteggio.

**Non venendo riconosciuti i 10 punti per l’assenza di aree sportive all’aperto, il Comune non ha raggiunto il punteggio di 30 necessario per l’affidamento del finanziamento.**

13. Si evidenzia che la partecipazione alla procedura ed il relativo finanziamento sono destinati alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità, nell’interesse della collettività, proprio delle finalità dei fondi che sono stati istituiti dal PNRR e non per il perseguimento di un interesse privato dell’Ente.

Ciò che si sottrae è la possibilità per gli alunni della scuola di poter giovare di una struttura a norma e potenziata per lo svolgimento delle attività sportive.

È fuor di dubbio, quindi, che l’esclusione di un piccolo Comune (con residenti in n. di 3.171 al 01.01.2019) da una procedura di finanziamento, di così vitale importanza, per questioni di carattere puramente formale determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato.

La combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione determinano che l'esclusione dalla procedura per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire eccezione e non regola.

Di conseguenza, anche con riferimento ai procedimenti per l'erogazione di finanziamenti e contributi pubblici, resta la necessità per la Pubblica Amministrazione di superare irregolarità meramente formali della documentazione presentata, per valutare invece la sussistenza sul piano sostanziale dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso pubblico.

**14.** L'esclusione dettata per motivi esclusivi di "forma" del sistema informatico e di cattiva redazione delle voci delle scheda riassuntiva, contrastante con lo stesso **art. 9 co. 1 lett. a) cit. disciplinante i criteri di valutazione ed assegnazione dei punteggi**, posta a fondamento della valutazione stessa, si appalesa oltre modo lesiva, in quanto non imputabile ad una negligenza del Comune ma ad un errore dell'Amministrazione stessa nella redazione degli allegati oggetto di punteggio.

\*\*\*

## **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

### **E/O ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

Il sottoscritto difensore, nella sua qualità, chiede che venga sospesa l'esecutività degli impugnati provvedimenti, ricorrendone i presupposti.

Per quanto riguarda il *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, appare di tutta evidenza il grave pregiudizio che il Comune ricorrente subirebbe per effetto delle impugnate determinazioni, stante l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per la realizzazione del progetto presentato di carattere preminentemente pubblico, i cui beneficiari sono gli alunni della scuola secondaria di I grado "C. Gouthier", i quali si vedono privati della possibilità di utilizzare una struttura "a norma" e più efficiente per lo svolgimento delle attività sportive.

Si rammenta che i fondi del PNRR sono stati stanziati proprio per favorire la realizzazione di interventi di interesse collettivo, finalità che in tale ipotesi viene violata.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento di esclusione qui impugnato, in particolare ai fini di un "attento" e "sollecito" riesame della domanda del Comune ricorrente da parte del Ministero, al fine di ottenere il superamento della verifica di ammissibilità formale ed il passaggio alla successiva nuova valutazione nel merito del progetto presentato, disciplinata dall'art. 9 dell'Avviso, con conseguente inserimento, con riserva, in graduatoria sulla base del punteggio conseguito. La mancata concessione delle richieste misure cautelari espone il Comune di Perosa Argentina al rischio di vedere vanificati tutti i possibili effetti dell'auspicato accoglimento del ricorso: in attesa della decisione di merito verrebbero, infatti, definitivamente assegnati tutti i finanziamenti disponibili, con la conseguenza che, anche in caso di accoglimento della domanda di annullamento, per l'odierno ricorrente residuerebbe solo una tutela risarcitoria.

\*\*\*

Per tutti i suesposti motivi, il ricorrente Comune di Perosa Argentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, così come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, insta affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### ***In via preliminare:***

- *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, previa adozione della più idonea misura cautelare, anche ai fini di un sollecito riesame da parte della p.a.;*

### ***Nel merito:***

- *accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare tutti gli atti impugnati, con ogni conseguente necessaria statuizione di cui in epigrafe.*

*Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre C.p.a e I.v.a., anche per la fase cautelare e rimborso del contributo unificato, come per legge.*

\*\*\*

**Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad euro 650,00.**

**Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 7 luglio 2022 n.85, che la materia oggetto di controversia attiene l'erogazione di finanziamenti previsti in attuazione di specifica previsione del PNRR.**

\*\*\*

Si producono in copia i seguenti **documenti**:

1. Delibera di incarico G.C. n. 144 del 21.12.2022;
2. Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000085.15-11-2022 del 15.11.2022, non ancora pubblicato sul sito del MIUR;
3. Allegato 22 facente parte dell'Allegato 1 "*Messa in sicurezza*" del D.D. 85/2022, nella parte in cui il Comune di Perosa Argentina è risultato non ammesso al finanziamento del progetto presentato;
4. Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione R.0000045.04-08-2022 del 4.8.2022, pubblicato sul sito MIUR nella sezione "Atti e Normativa" in data 9 novembre 2022;
5. Allegato 21 facente parte dell'Allegato 1 "*Messa in sicurezza*" del D.D. 45/2022;
6. Avviso pubblico m\_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048040.02-12-2021 datato 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
7. Domanda di partecipazione al progetto n. CUP F33D22000070006 e relativi allegati presentata dal Comune di Perosa Argentina in data 11.2.2022;



8. Nota Ministero dell'Istruzione REGISTRO UFFICIALE U.0074468.08-09-2022;
9. Istanza di riesame ed annullamento in autotutela inviata a mezzo PEC in data 6 dicembre 2022 e protocollata al n. 103754 del Registro Ufficiale AOO AOOGABMI;
10. Integrazione istanza di riesame ed annullamento in autotutela del 23 dicembre 2022;
11. Planimetria catastale.

\*\*\*

Torino, lì 5 gennaio 2023

Avv. Luigi M. Angeletti